

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIS)

del 14 aprile 2010

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale;
visto l'articolo 79 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981² sull'assicurazione contro gli infortuni;
visti gli articoli 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992³ sulla statistica federale (LStat);
visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1992⁴ sulla protezione dei dati (LPD),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'allestimento e la gestione di un registro centrale e automatizzato degli incidenti stradali composto di:

- a. un sottoregistro per la rilevazione degli incidenti stradali (registro di rilevazione);
- b. un sottoregistro per la valutazione degli incidenti stradali (registro di valutazione).

Art. 2 Scopo del registro degli incidenti stradali

¹ Il registro di rilevazione serve:

- a. a registrare e archiviare i dati raccolti in relazione agli incidenti stradali rilevati dalla polizia;
- b. come strumento di supporto per le autorità incaricate dell'esecuzione di procedimenti penali contro conducenti di veicoli coinvolti in incidenti stradali;
- c. come fonte di dati per il registro di valutazione.

² Il registro di valutazione serve a:

RS

- 1 RS 741.01
- 2 RS 832.20
- 3 RS 431.01
- 4 RS 235.1

- a. reperire, analizzare e risanare tratti pericolosi e a rischio d'incidente;
- b. studiare le cause degli incidenti tenendo particolarmente in considerazione i fattori d'influenza «essere umano», «veicolo» e «infrastruttura»;
- c. allestire la statistica degli incidenti stradali;
- d. preparare, eseguire e verificare misure volte a migliorare la sicurezza stradale.

Art. 3 Autorità partecipanti e competenze

¹ Il registro di rilevazione è tenuto dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) in collaborazione con i Cantoni.

² Il registro di valutazione è tenuto dall'USTRA.

³ L'USTRA assegna, modifica e revoca i diritti di accesso al registro di rilevazione e al registro di valutazione.

⁴ L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) è competente per:

- a. la gestione tecnica, la revisione e la manutenzione del registro degli incidenti stradali;
- b. l'attuazione tecnica e l'amministrazione dei diritti di accesso;
- c. il collegamento tecnico con dati contenuti in altri registri; e
- d. l'osservanza dei requisiti sulla sicurezza e della protezione dei dati.

Art. 4 Rettifica dei dati

¹ Per la correttezza e la completezza dei dati nel registro di rilevazione è responsabile l'autorità che li inserisce. Se sono constatati dati incompleti o errati, essa provvede al loro completamento, alla loro rettifica o alla loro distruzione.

² L'USTRA verifica la completezza e l'attendibilità dei dati inseriti nel registro di valutazione. In caso di dati incompleti o non attendibili, ne dispone il completamento, la rettifica o la distruzione.

Art. 5 Comunicazione di dati a terzi

¹ Sulla base di convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati, l'USTRA mette a disposizione dell'Ufficio federale di statistica (UST) e dell'Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni, in forma anonimizzata, i dati di cui detti uffici necessitano per adempiere i loro compiti legali.

² Sulla base di convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati, l'USTRA può mettere i dati anonimizzati a disposizione delle autorità, delle organizzazioni e dei privati che li richiedono per valutazioni proprie. A tal fine, può attribuire agli interessati diritti di accesso a dati contenuti nel registro di valutazione.

³ I dati annuali anonimizzati sono messi a disposizione di terzi soltanto una volta pubblicati nella statistica svizzera degli incidenti stradali.

⁴ La comunicazione dei dati a fini statistici o di ricerca è disciplinata dalle disposizioni della LPD, dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁵ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD), della LStat e dell'ordinanza del 30 giugno 1993⁶ sulle rilevazioni statistiche.

Art. 6 Misure tecniche e organizzative

¹ I servizi con accesso al registro degli incidenti stradali adottano le misure tecniche e organizzative necessarie a proteggere i propri dati contro la perdita e contro il trattamento, la consultazione e la sottrazione non autorizzati. L'USTRA provvede affinché i dati comunicati secondo l'articolo 5 capoverso 2 non permettano di risalire all'identità delle persone coinvolte in un incidente.

² Al fine di garantire la sicurezza dei dati, i servizi con accesso al registro degli incidenti stradali osservano le disposizioni dell'OLPD e quelle della sezione riguardante la sicurezza informatica nell'ordinanza del 26 settembre 2003⁷ sull'informatica nell'Amministrazione federale.

³ Nell'ambito del trattamento dei dati devono essere registrati automaticamente i nomi degli utenti che hanno effettuato operazioni, nonché il momento e il genere delle operazioni effettuate.

⁴ L'USTRA emana un regolamento sul trattamento dei dati nel quale sono disciplinati in particolare l'allestimento, l'organizzazione e la gestione del registro degli incidenti stradali.

Art. 7 Statistica degli incidenti stradali

L'USTRA allestisce semestralmente una statistica standardizzata degli incidenti stradali. In collaborazione con l'UST, mette tale statistica, in forma adeguata, a disposizione delle autorità cantonali competenti e in seguito del pubblico.

Sezione 2: registro di rilevazione

Art. 8 Contenuto

Nel registro di rilevazione possono essere registrati per ogni incidente stradale:

- a. i dati delle persone coinvolte nell'incidente e in particolare informazioni concernenti:
 1. i dati personali,
 2. la licenza di condurre,
 3. gli effetti dell'alcol, di stupefacenti o farmaci,
 4. le lesioni corporali;

⁵ RS 235.11

⁶ RS 431.012.1

⁷ RS 172.010.58

- b. i dati dei veicoli coinvolti nell'incidente e in particolare informazioni concernenti:
 1. il tipo di veicolo,
 2. la targa,
 3. il numero di matricola,
 4. il detentore;
- c. i dati relativi al luogo dell'incidente e in particolare informazioni concernenti:
 1. l'ubicazione,
 2. il tracciato della strada,
 3. lo stato della strada,
 4. la regolazione del traffico,
 5. le condizioni atmosferiche;
- d. i dati relativi al tipo e alle cause dell'incidente;
- e. gli schizzi dell'incidente;
- f. i verbali d'interrogatorio;
- g. i rapporti di denuncia.

Art. 9 Registrazione dei dati da parte degli organi di polizia

¹ Gli organi di polizia cantonali competenti registrano direttamente nel registro di rilevazione, o notificano tramite una cartella per il trasferimento dei dati, i dati di cui all'articolo 8 lettere a–d concernenti tutti gli incidenti stradali rilevati dalla polizia.

² L'USTRA stabilisce con quali variabili e modalità vanno registrati o notificati i dati di cui all'articolo 8 lettere a–d.

³ Gli organi di polizia cantonali competenti registrano o notificano i dati progressivamente, in ogni caso al più tardi:

- a. entro il 20 agosto dell'anno corrente, per i dati del primo semestre dell'anno;
- b. entro il 20 febbraio dell'anno successivo, per i dati del secondo semestre dell'anno.

⁴ Dopo il 20 febbraio di ogni anno, i dati relativi agli incidenti occorsi nell'anno precedente possono essere rettificati o completati unicamente d'intesa con l'USTRA.

Art. 10 Trasferimento di dati da altri registri

¹ Al trasferimento di dati dal registro delle autorizzazioni a condurre (FABER) si applica l'articolo 5a capoverso 4 lettera a dell'ordinanza del 23 agosto 2000⁸ sul registro delle autorizzazioni a condurre.

² Al trasferimento di dati dal registro automatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS) si applica l'articolo 7 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 3 settembre 2003⁹ sul registro MOFIS.

Art. 11 Trasferimento di dati nel registro di valutazione

¹ I dati di cui all'articolo 8 lettere a–e sono trasferiti dal registro di rilevazione al registro di valutazione in forma pseudonimizzata o anonimizzata.

² La pseudonimizzazione è effettuata:

- a. per i dati personali, utilizzando il relativo numero di identificazione personale di FABER;
- b. per i dati del veicolo, utilizzando il relativo numero di matricola.

³ I dati delle persone che, seppur coinvolte nell'incidente, non conducevano alcun veicolo possono essere trasferiti nel registro di valutazione unicamente in forma anonimizzata.

Art. 12 Diritto di accesso

¹ Hanno diritto di accesso al registro di rilevazione le persone competenti per la registrazione di incidenti stradali secondo la legislazione cantonale in materia di polizia. Esse hanno accesso:

- a. ai dati da loro stesse registrati; e
- b. ai dati relativi agli incidenti occorsi nel loro territorio cantonale.

² L'USTRA ha accesso al registro di rilevazione nella misura necessaria per adempiere i compiti di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 3. A questo scopo designa la persona autorizzata e disciplina le supplenze.

³ L'UFIT ha accesso al registro di rilevazione nella misura necessaria per adempiere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 4.

Art. 13 Diritto d'informazione e di rettifica

¹ Chiunque ha il diritto di chiedere informazioni sui dati concernenti la propria persona all'autorità competente per la registrazione dei dati secondo l'articolo 9.

² Fatto salvo il diritto procedurale cantonale, l'autorità competente informa sui dati in modo completo, gratuitamente e di norma per scritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di informazioni.

⁸ RS 741.53

⁹ RS 741.56

³ Chiunque può chiedere che i dati inesatti concernenti la propria persona siano rettificati o rimossi dal registro di rilevazione.

Art. 14 Distruzione e archiviazione di dati

¹ I dati del registro di rilevazione sono distrutti al più tardi dieci anni dopo la data dell'incidente.

² L'USTRA offre all'Archivio federale i dati non più necessari e destinati alla distruzione.

Sezione 3: Registro di valutazione**Art. 15** Contenuto

¹ Il registro di valutazione contiene:

- a. in forma pseudonimizzata o anonimizzata, i dati di cui all'articolo 8 lettere a e b relativi alle persone e ai veicoli coinvolti in un incidente;
- b. i dati di cui all'articolo 8 lettere c e d relativi al luogo, al tipo e alle cause dell'incidente;
- c. gli schizzi dell'incidente raccolti nel registro di rilevazione di cui all'articolo 8 lettera e.

² I dati sono trasferiti dal registro di rilevazione conformemente all'articolo 11.

³ Il numero di identificazione personale di FABER e il numero di matricola non sono visualizzati quando i dati sono trattati nel registro di valutazione.

Art. 16 Diritto di accesso

¹ L'USTRA ha accesso al registro di valutazione.

² I Cantoni sono autorizzati ad accedere:

- a. ai dati che sono stati registrati nel registro di rilevazione dalle proprie autorità cantonali;
- b. ai dati relativi agli incidenti occorsi nel proprio territorio cantonale.

³ L'UFIT ha accesso al registro di valutazione nella misura necessaria per adempiere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 4.

⁴ I terzi hanno accesso nel quadro di un diritto d'accesso attribuito dall'USTRA secondo l'articolo 5.

Art. 17 Analisi

¹ L'USTRA può analizzare i dati per gli scopi di cui all'articolo 2 capoverso 2 oppure metterli a disposizione di terzi che intendono effettuare analisi a questi scopi.

² I Cantoni possono analizzare i dati di cui all'articolo 16 capoverso 2.

³ Per un'analisi più approfondita delle cause d'incidente, i dati del registro possono essere collegati:

- a. con i dati contenuti in FABER e nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS) per esaminare il fattore d'influenza «essere umano»;
- b. con i dati contenuti in MOFIS per esaminare il fattore d'influenza «veicolo»;
- c. con i dati contenuti nel sistema d'informazione per la gestione delle strade e del traffico (MISTRA) per esaminare il fattore d'influenza «infrastruttura».

Art. 18 Collegamento con dati da altre fonti di dati

¹ Per il collegamento con i dati contenuti in FABER si applica l'articolo 5a capoverso 4 lettera b dell'ordinanza del 23 agosto 2000¹⁰ concernente il registro delle autorizzazioni a condurre.

² Per il collegamento con i dati contenuti in MOFIS si applica l'articolo 7 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 3 settembre 2003¹¹ sul registro MOFIS.

³ Per il collegamento con i dati contenuti in ADMAS si applica l'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza del 18 ottobre 2000¹² sul registro ADMAS.

⁴ L'accesso ai dati contenuti in MISTRA e il loro utilizzo è disciplinato:

- a. per quanto attiene ai geodati, dalla legge del 5 ottobre 2007¹³ sulla geoinformazione e dall'ordinanza del 21 maggio 2008¹⁴ sulla geoinformazione;
- b. per quanto attiene ai dati tecnici concernenti l'infrastruttura, dalla legge federale dell'8 marzo 1960¹⁵ sulle strade nazionali e dall'ordinanza del 7 novembre 2007¹⁶ sulle strade nazionali.

Art. 19 Trasferimento di dati della rilevazione di incidenti della circolazione stradale

I dati raccolti nel quadro della rilevazione di incidenti della circolazione stradale conformemente all'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993¹⁷ sulle rilevazioni statistiche, sono inseriti nel registro di valutazione.

Art. 20 Distruzione e archiviazione di dati

¹ I dati del registro di valutazione sono distrutti non appena non sono più necessari.

² L'USTRA offre all'Archivio federale i dati non più necessari e destinati alla distruzione.

- 10 RS 741.53
11 RS 741.56
12 RS 741.55
13 RS 510.62
14 RS 510.620
15 RS 725.11
16 RS 725.111
17 RS 431.012.1

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 21 Disposizione transitoria

Fino al 31 dicembre 2010, i Cantoni possono registrare e notificare secondo il diritto previgente i dati relativi agli incidenti stradali.

Art. 22

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1°giugno 2010.

² L'articolo 7 entra in vigore il 1°gennaio 2011.

14 aprile 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova